



CITTÀ DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **26**
DEL **28.04.2011**

OGGETTO: Approvazione regolamento Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.).

L'anno duemilaundici, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale composto da:

AVOLA FARACI Roberta Maria – Sindaco:

e dai consiglieri comunali:

BUZZELLI Paolo
FERRERO Roberta
CAMMARATA Salvatore
PELLEGRINO Roberto
SANNA Gavino
STOPPA Angelo
BOTTERO Ines
PONTIGLIONE Giovanna
IERINO' Donato
TADDEO Angelo

ASTEGIANO Luciano
OBERTO Riccardo
IEVOLELLA Anna Rita
MUTI Lucilla
POLASTRI Stefano
MARTINATTO Vittorio
ANDRUETTO Adriano
OBERT Valter
BENEDETTO Giuseppe
BONOMO Michele

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: ==

Assente giustificato: BONOMO.

Assume la presidenza il Sig. **Adriano Andruetto** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Corrado Parola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Montaldo, Palazzolo, Ruffa.

Deliberazione Consiglio Comunale del 28.04.2011 n. 26

OGGETTO: Approvazione regolamento Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)

Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco che riferisce:

- che l'art. 11, comma 1 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 dispone che i comuni appartenenti allo stesso bacino debbano consorziarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000 in "Consorzi di Bacino" attribuendo a questi ultimi funzioni di governo e di coordinamento al fine di assicurare la realizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani,
- che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 del 28 novembre 2003 n. 20, è stato costituito il Consorzio Obbligatorio con la denominazione di Consorzio Valorizzazione rifiuti 14, abbreviato con l'acronimo "Covar 14";
- che con la medesima deliberazione l'Assemblea dei Sindaci ha approvato lo Statuto e la Convenzione del Covar 14;
- che l'art. 3 dello Statuto del predetto consorzio, rubricato "Competenza consortile" dispone, al comma 4. che *"Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni"*
- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 11 novembre 2004 è stato istituito a decorrere dal 2005 il sistema tariffario per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani stabilendo di affidare al Covar 14 l'intera gestione consortile del ciclo integrato del rifiuto, con funzione normativa e regolamentare del servizio pubblico e conseguente predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa rifiuti solidi urbani, riservandone alla Giunta Comunale l'approvazione, ai sensi del 4 comma art. 3 Statuto Consortile, e affidandone la riscossione al Consorzio;
- che con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha fornito chiarimenti in ordine alla natura impositiva, al trattamento fiscale ed alle modalità di riscossione della tariffa chiarendo:
 - a. che il giudizio di legittimità costituzionale affrontato con tale pronunciamento è limitato alla tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) prevista dall'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997;
 - b. che la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006 non risulta ancora attuabile con la conseguenza che l'unica T.I.A. che trova applicazione nei Comuni è quella ex art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997, fermo restando che qualora entrasse in vigore la nuova tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 di cui sopra, il predetto Regolamento dovrebbe conseguentemente considerarsi superato;
 - c. che la T.I.A. ex art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997 non è un corrispettivo, ma di converso deve esserne riconosciuta la natura tributaria;
 - d. che in analogia alla normativa sulla TARSU il soggetto attivo del prelievo della tariffa ex art. 49 del decreto Ronchi è il Comune mentre, diversamente dalla disciplina della TARSU la T.I.A. non reca specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni, fatta eccezione per la facoltà di riscossione tramite ruolo;
 - e. che la lacunosità delle statuizioni contenute nel comma 9 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997 con riguardo alla disciplina dell'accertamento e della liquidazione della T.I.A. (il quale si limita a prevedere che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare») può essere colmata con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate anche tributarie dall' art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e con il riferimento alla disciplina generale delle sanzioni tributarie per quanto applicabili;

considera

Manuel

- che alla luce del chiarimento della consulta e come ribadito dal parere 65/2010 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte, il titolare del potere impositivo della tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del D. Lgs. 22 del 1997 risulta essere esclusivamente l'amministrazione comunale, unico soggetto deputato a normare con proprio regolamento tutti gli aspetti del tributo lasciati dal legislatore statale privi di disciplina;
- che ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con deliberazione da adottarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo;
- che il termine per la deliberazione del bilancio 2011, prorogato al 31.03.2011 con D.M. del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2011, è stato successivamente prorogato al 30.06.2011 con D.M. 16.03.2011 e pertanto i regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto dal 1 gennaio 2011;

da atto:

- che la tariffa ex art. 49 del decreto Ronchi è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (parte variabile) nei modi, nei termini e nelle percentuali determinate dall'assemblea Consortile con propria deliberazione n. 11 del 26/04/2006;
- che con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato elaborato il "*metodo normalizzato*" per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
- che i criteri di determinazione della T.I.A. sono contenuti nel citato decreto del 1999 che prevede indici costruiti, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche.
- che il metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche utilizzato al momento dell'istituzione della tariffa è quello di cui all'art. 11, comma 4 del D.P.R. 158/1999;
- che in presenza della peculiare situazione rappresentata, nella realtà della Regione Piemonte, dalla presenza di un consorzio obbligatorio tra comuni (Covar 14) costituito in applicazione della legge regionale del 24 ottobre 2002, n. 24, fornito di personalità giuridica pubblica, e rilevato che, per quel che riguarda il servizio di gestione dei rifiuti:
 - a) il Consorzio agisce a tutti gli effetti per conto del Comune;
 - b) la Tia costituisce il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti la cui titolarità tributaria è del Comune e la gestione è del Consorzio.

ritiene pertanto:

- di disporre, con l'approvazione dell'allegato regolamento per la determinazione e l'applicazione della T.I.A. che recepisce quelle modificazioni ed integrazioni conseguenti adeguate all'accertata natura tributaria della tariffa stessa, la cui titolarità è in capo al Comune;

- di approvare l'allegato Regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (All. A);

Propone quindi che **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERI

1. di approvare il Regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
2. di dare atto che il Regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, risulta quello riportato nell'allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di trasferire al Covar 14, con effetto dal 1 gennaio 2011, la gestione dell'entrata della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nonché i poteri di accertamento e riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dall'allegato regolamento;
4. di rimettere alla Giunta comunale l'approvazione annuale del Piano Finanziario e della Tariffa ex art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 predisposti dal Covar 14, sulla scorta dei criteri generali indicati nell'allegato regolamento;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco;

Udita la presentazione da parte del consigliere Buzzelli dei due emendamenti a sua firma al 3° e 8° comma dell'art. 22 della proposta di regolamento (Allegato A);

Uditi i pareri ed interventi dei consiglieri come trascritti nell'allegato alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico;

Richiamato il T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione d'entrata;

Messa in votazione da parte del Presidente l'emendamento al comma 3 dell'art. 22,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi alla proposta di emendamento, resi mediante alzata di mano su n. 20 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di approvare l'emendamento al 3 comma dell'art. 22 del regolamento proposto dal consigliere Buzzelli.

Quindi messo in votazione l'emendamento al comma 8 dell'art. 22,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con voti favorevoli unanimi alla proposta di emendamento, resi mediante alzata di mano con n. 20 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di approvare l'emendamento all'8° comma dell'art. 22 del regolamento proposto dal consigliere Buzzelli.

Infine posto ai voti la proposta di deliberazione comprensiva degli emendamenti testè approvati,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 17, resi mediante alzata di mano, su n. 20 consiglieri presenti di cui n. 17 votanti e n. 3 astenuti (Martinatto, Ferrero e Muti);

DELIBERA

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco comprensiva degli emendamenti approvati in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

GL/deliberazioniCC/2010

Acc A

alla delib. CC n. 26

20 APR. 2011 41

Il SEGRETARIO GENERALE
Corredo F.ola



Citta' di Piosasco



Prot. N. 0007107/11 del 28/04/2011
Entrata
MUNICIPALITA' DI PIOSASCO - VERBA, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULE

Gruppo Consiliare di Piosasco

Piosasco, 27.4.2011

Ill.mo Presidente Consiglio Comunale

Sig. Sindaco

OGGETTO: proposta emendamento O.d.G. n. 13 seduta del Consiglio Comunale del 28.4.2011.

Il Gruppo Consiliare del PdL di Piosasco, relativamente alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale al p.to sub 13) dell'O.d.G. della seduta convocata per il giorno 28.4.2011 avente ad oggetto "approvazione regolamento Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)", con riferimento all'allegato A) - "Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", propone il seguente emendamento:

- Art. 22, comma 3: "Per debiti complessivamente superiori ad €. 5.000,00 (cinquemila/00) la dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile".

viene modificato come segue:

- "Per debiti complessivamente superiori ad €. 10.000,00 (diecimila/00) la dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile".

Il Gruppo proponente del PdL



Citta' di Piossasco



Prot. N. 0007107/11 del 28/04/2011
Entrata
NOROVIGILANZA GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULE

Gruppo Consiliare di Piossasco

Piossasco, 27.4.2011

Ill.mo Presidente Consiglio Comunale

Sig. Sindaco

OGGETTO: proposta emendamento O.d.G. n. 13 seduta del Consiglio Comunale del 28.4.2011.

Il Gruppo Consiliare del PdL di Piossasco, relativamente alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale al p.to sub 13) dell'O.d.G. della seduta convocata per il giorno 28.4.2011 avente ad oggetto "approvazione regolamento Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)", con riferimento all'allegato A) - "Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", propone il seguente emendamento:

- Art. 22, comma 8: "Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito".

viene modificato come segue:

- "Il mancato pagamento di due rate consecutive nei termini comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito".

Il Gruppo proponente del PdL

94



COMUNE DI PIOVASCO

PROVINCIA DI TORINO

Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28-4-2011

OGGETTO: Approvazione regolamento Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.).

Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

a) regolarità tecnica (art. 49 - comma 1):

già favorevole

Il responsabile del servizio

[Signature]

b) regolarità contabile (art. 49 - comma 1):

~~_____~~

Il responsabile di ragioneria


Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4)


~~_____~~

Il responsabile del servizio finanziario


Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ADRIANO ANDRUETTO






IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 - comma 1, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 17 MAG. 2011

Piossasco, li 16 MAG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA



Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L.-
D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA





Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Piossasco, li _____


DIVENUTA ESECUTIVA in data 30 MAG. 2011

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piossasco, li 30 MAG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA





CITTÀ DI PIOVASCO

PROVINCIA DI TORINO


CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Ripubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi con decorrenza

07.06.2011 al 22.06.2011

senza osservazioni.


Piovascico, li 23.06.2011



IL SEGRETARIO GENERALE
(CORRADO PAROLA)

Divenuta definitivamente esecutiva in data **23.06.2011**

Piovascico, li **23.06.2011**



IL SEGRETARIO GENERALE
(CORRADO PAROLA)